

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

a) l'esercizio di impianti per lo svolgimento di competizioni di levrieri è attualmente attività lecita, assoggettata al solo regime autorizzatorio prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalla legge 23 marzo 1940, n. 217;

b) così come avviene per le competizioni ippiche, i proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sono indispensabili per garantire l'equilibrio economico dell'esercizio degli impianti per lo svolgimento delle competizioni. In particolare, tale equilibrio può essere raggiunto solamente se la raccolta può essere effettuata anche in punti esterni all'impianto, essendo a tal fine del tutto insufficienti i proventi derivanti dalla raccolta effettuata all'interno degli impianti stessi;

c) l'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto su iniziativa governativa, ha previsto l'emanazione entro 90 giorni di un regolamento ministeriale che autorizzi la raccolta delle scommesse sulle competizioni di levrieri al di fuori degli impianti ove esse si svolgono. La norma dispone altresì che fino all'emanazione del predetto regolamento tale raccolta sia vietata;

d) il Governo ha giustificato di fronte al Parlamento l'introduzione di tali disposizioni con la necessità di adottare opportune cautele al fine di tutelare l'ordine pubblico, in particolare per evitare contaminazioni da parte della criminalità organizzata;

e) nella medesima occasione il Governo ha indicato di essere in grado di predisporre celermente il regolamento in oggetto ed ha assicurato che esso sarebbe stato emanato entro il termine indicato dalla legge;

f) fino all'emanazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera *e)*, la raccolta delle scommesse al di fuori degli impianti era attività lecita, disciplinata anch'essa unicamente dalle disposizioni di pubblica sicurezza;

g) la stessa legge n. 449 del 1997 non vieta né lo svolgimento delle competizioni di levrieri né la raccolta delle scommesse all'interno degli impianti ove queste si svolgono, confermando così che si tratta di attività considerate del tutto lecite e non di per se stesse incompatibili con l'ordine pubblico;

h) nonostante le ripetute sollecitazioni, il Governo non ha a tutt'oggi ancora emanato il regolamento previsto dalla legge n. 449 del 1997, disattendendo di oltre il triplo il termine ivi indicato;

i) il Governo non ha peraltro indicato quali sopravvenute ragioni di ordine tecnico o quali considerazioni di natura politica abbiano ostacolato l'adozione del regolamento;

j) la mancata emanazione del regolamento ha creato difficoltà insostenibili ai soggetti esercenti gli impianti per lo svolgimento delle competizioni di levrieri, che sono stati privati delle risorse economiche derivanti dalla raccolta delle scommesse ed indispensabili per consentire la prosecuzione dell'attività;

k) tali difficoltà si ripercuotono sulle condizioni dei lavoratori degli impianti, per i quali è prospettiva reale ed immediata la perdita del posto di lavoro;

l) per tale ragione, i predetti lavoratori, in particolare quelli del Cinodromo di Roma, hanno sensibilizzato il Parlamento in ordine a tale insostenibile situazione;

m) d'altra parte, per il solo fatto che abbia previsto l'emanazione del regolamento che ne consente lo svolgimento, è da escludere che il comma 29 dell'articolo 24 della legge n. 449 del 1997 abbia voluto indiscriminatamente e definitivamente vie-

tate la raccolta di scommesse al di fuori degli impianti ove si svolgono le competizioni;

n) è principio generale che quando la legge demanda ad un successivo regolamento l'intera disciplina cui deve sottostare lo svolgimento di una determinata attività, l'esercizio della potestà regolamentare assume la connotazione di un atto dovuto;

o) pertanto, ove l'autorità governativa specificamente designata all'emanazione di tale regolamento disattenda l'indicazione della legge, essa assume la responsabilità patrimoniale per il pregiudizio sofferto dagli interessati in conseguenza di tale inottemperanza e la conseguenziale responsabilità contabile;

p) è dunque imperativo, per ragioni strettamente giuridiche, per il rispetto dovuto agli impegni già assunti dal Governo nei confronti del Parlamento e per evitare che le conseguenze della situazione che si è venuta a creare ricadano sui lavoratori, che si ponga immediatamente fine all'inadempienza del Governo in questa materia;

impegna il Governo:

ad emanare entro il 31 ottobre 1998 il regolamento previsto dal comma 29 dell'articolo 24 della legge n. 449 del 1997, consentendo fin dall'adozione del regolamento stesso alle società che gestiscono gli impianti per le competizioni dei levrieri di

affidare, mediante opportuni atti contrattuali, la raccolta delle scommesse ai soggetti attualmente autorizzati alla raccolta di scommesse ippiche. In sede di emanazione del regolamento il Governo potrà valutare:

a) se, per motivate ragioni di ordine pubblico, non sia opportuno prevedere che le società che gestiscono gli impianti per le competizioni di levrieri siano individualmente autorizzate ad affidare la raccolta delle scommesse, purché l'eventuale diniego dell'autorizzazione risulti da un provvedimento espresso da adottarsi entro un termine perentorio e non superiore ai quarantacinque giorni;

b) al fine di facilitare la vigilanza sulla raccolta e di mantenere un equo rapporto tra le attività che formano oggetto di scommessa, il Governo potrà inoltre prevedere una limitazione del numero di soggetti abilitati alla raccolta delle scommesse sulle competizioni di levrieri, purché fin dall'emanazione del regolamento detto numero non sia comunque inferiore a centocinquanta;

qualora, alla data del 31 ottobre 1998, il regolamento non sia stato emanato, a promuovere o ad esprimersi favorevolmente in merito ad un'iniziativa legislativa che ne riproduca il contenuto, secondo gli orientamenti qui delineati.

(7-00575)

« Guarino ».